Il Consiglio Notarile di Roma

premesso:

- che la materia "privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" è disciplinata da1la legge 24 dicembre 1993, n. 560, dal D. Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, dal decreto legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410;

- che, ex articoli 1, commi 1, 2 e 6, e 3, comma 10, della legge n. 410 del 2001, il "patrimonio immobiliare pubblico" è costituito dal "patrimonio immobiliare dello Stato", dai "beni degli enti pubblici non territoriali", dai "beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato", dai "beni ubicati all'estero", dai "beni di regioni, province e comuni ed altri enti locali", dai "beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario" e dai "beni immobili degli enti previdenziali";

considerato:

- che gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 410 del 2001, dettano specifiche disposizioni legislative per l'attuazione e la regolamentazione normativa della "privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico", prevedendo un complesso procedimento speciale, distinto e qualificato dalla presenza di autonome fasi e subprocedimenti, giuridicamente strumentali all'adozione dell'atto finale di "cessione degli immobili";

- che la titolarità della pubblica funzione notarile, nell'ambito del procedimento di "privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”, è stata espressamente riconosciuta in sede giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5014);

- che, in subiecta materia, la pubblica funzione notarile ha ad oggetto l'attuazione ed il rispetto dell'art. 3 della legge n. 410 del 2001 nel procedimento di "privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico";

- che il rispetto dell'art. 3 della legge n. 410 del 2001, di "privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico", richiede l’adozione di una regolamentazione ad hoc per la disciplina generale distrettuale interna dell’assegnazione degli incarichi notarili per la redazione degli atti di vendita, funzionale alla legittima attuazione ed al completo ed ordinato perfezionamento del procedimento di "privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”;

- che è necessario garantire, nella fase di assegnazione degli incarichi notarili, principi generali d'efficacia, pubblicità e trasparenza;

- che l'assegnazione degli incarichi notarili è in funzione dell'attuazione del preminente ed assoluto interesse pubblico proprio del procedimento di "privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" e della conseguente cessione degli immobili;

- che il Consiglio Notarile ha la legittimità e l'obbligo di garantire, nella fase di perfezionamento e completamento del procedimento di "privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" e nella conseguente cessione degli immobili, la legittima attuazione dell'interesse pubblico e, nella fase di assegnazione degli incarichi notarili, i principii generali d'efficacia, pubblicità e trasparenza;

- che, ai sensi dell'art. 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Consiglio Notarile esercita la funzione di vigilanza sull'attività notarile nel Distretto di competenza;

- che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con delibera 25 marzo 2004/1/1625, per effetto della delega ex art. 16 della legge 27 giugno 1991, n. 220, quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, la designazione dei notai è riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente;

tanto premesso e considerato

delibera:

1.il Consiglio Notarile di Roma dispone di assegnare ex ufficio gli atti notarili di vendita per il perfezionamento ed il completamento del procedimento di "privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" e di "cessione degli immobili", ex art. 3 della legge n. 410 del 2001, ai Notai del Distretto iscritti a ruolo, in funzione della legittima attuazione del preminente ed assoluto interesse pubblico e nel rispetto dei principi giuridici generali d'efficacia, pubblicità e trasparenza, anche avvalendosi di strutture notarili esterne;

2. il Consiglio Notarile di Roma, nell'assegnazione ex ufficio degli incarichi notarili di vendita indicati sub 1, si uniforma ai seguenti criteri giuridici generali:

a."criterio quantitativo", incentrato sulla valutazione del numero di atti di vendita da rogitare: ad esempio, il rapporto tra il numero degli atti notarili da assegnarsi in un determinato periodo ed il numero dei colleghi disponibili;

b.“criterio deontologico – solidaristico” che tiene conto della partecipazione dei notai al procedimento dismissivo sia in relazione al volume di attività professionale già svolta, sia alla recente iscrizione degli stessi al ruolo del collegio.

3. il Consiglio Notarile di Roma, in funzione dell'assegnazione ex ufficio degli incarichi notarili di vendita sub l:

3.1. per garantire la legittima attuazione del preminente ed assoluto interesse pubblico e nel rispetto dei principi giuridici d'efficacia, pubblicità e trasparenza, designa i Notai per le stipule degli atti in agenda, dandone comunicazione agli Enti interessati nonchè, periodicamente, all'intero Collegio notarile, in quest’ultimo caso anche mediante pubblicazione sul sito internet;

3.2. con atto motivato, in relazione ad esigenze e/o ragioni sopravvenute, è legittimato ad apportare modifiche e/o sostituzioni alle designazioni in precedenza effettuate, anche successivamente alla sottoscrizione di eventuali mandati collettivi;

4. la designazione del Consiglio Notarile, quale attuazione del preminente ed assoluto interesse pubblico e conseguente garanzia formale di legittimità dei principii giuridici d’efficacia, pubblicità e trasparenza:

- è vincolante nei confronti di tutti i Notai iscritti al Collegio notarile;

- per l'effetto, la redazione del mandato o procura anche collettivi, non attribuisce al Notaio che li abbia ricevuti o autenticati il diritto e/o la facoltà alla stipula dei conseguenti atti;

5. qualora l'attività di ricevimento o autenticazione dei mandati o procure di cui sopra non venga effettuata da Notai designati alla stipula degli atti dal Consiglio Notarile stesso, ma da Notai diversi, questi ultimi dovranno informare preventivamente il Consiglio Notarile ed il Notaio designato ed eventualmente eseguirla in accordo e collaborazione con il Notaio designato dal Consiglio Notarile;

6. il Notaio non designato alla stipula degli atti dal Consiglio Notarile che riceva o autentichi detti mandati o procure resta comunque obbligato ad informare il Consiglio Notarile in modo continuativo a decorrere dalla prima iscrizione a repertorio e fino al perfezionamento dell'atto;

7. in ogni caso, l’originale del mandato o della procura o le copie autentiche degli stessi, dovranno essere depositati presso il Consiglio Notarile entro dieci giorni dalla data del loro perfezionamento;

8. il Consiglio Notarile di Roma, con atto motivato, si riserva la facoltà di prevedere contemperamenti ed eccezioni ai principi esposti in precedenza, nelle ipotesi di dismissione di "grandi complessi immobiliari", oggetto di vendita in blocco, in tempi ridottissimi, chiamando a collaborare con i Notai designati altri Notai, in funzione di una migliore organizzazione dell'attività di rogito, con l'esclusivo obiettivo di garantire la piena attuazione dell'interesse pubblico e la legittimità del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.